

Il decreto legge 146/21 interviene modificando le norme delle agevolazioni alle imprese

Il patent box fa piazza pulita

Addio al vecchio regime e al credito per ricerca e sviluppo

FRANCESCO SPURIO
E VINCENZO ZURZOLO

Il nuovo regime del patent box, introdotto dal decreto legge 146/21 (dl fiscale) elimina in un solo colpo due agevolazioni: il vecchio patent box, introdotto nel 2015, e il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotto nel nostro ordinamento nel 2013

Il regime di patent box 2015. Il precedente regime di patent box prevedeva la detassazione del 50% dei redditi derivanti da software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d'impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni industriali.

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo. Il credito d'im-

posta ricerca e sviluppo, nella sua ultima versione approvata con la legge di bilancio 2021, prevede per gli investimenti in ricerca e sviluppo un credito d'imposta differenziato in funzione delle diverse tipologie di attività: 20% per le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 15% per le spese finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 10% per le spese finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; 10% per le spese relative a design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campioni.

Il nuovo regime di patent box 2021. Il nuovo regime di patent box prevede una maggiore deducibilità del 90% dei

costi di ricerca finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei beni intangibili. **Il rapporto tra il nuovo patent box e gli altri regimi agevolativi.** Se da una parte il decreto fisco ha abolito la versione 2015 del patent box, dall'altro ha reso non cumulabile il credito ricerca e sviluppo con il nuovo patent box rendendole due misure alternative. Vecchio e nuovo patent box agiscono su presupposti diversi: mentre il primo premiava settori economici ad alta redditività e gli intangibili maturi, penalizzando le società in start up e gli intangibili in fase di sviluppo, il nuovo regime premia quei settori economici a bassa marginalità e gli intangibili in fase di sviluppo. L'impostazione logica e applicativa della nuova disciplina di patent box è tale da premiare i contribuenti che presentano costi per attività di ricerca e

sviluppo a prescindere dalla qualità degli stessi, ovvero dalla capacità di tali costi di creare valore per l'impresa. A parità di categorie di beni ammesse alla procedura di patent box, l'effetto del cambiamento introdotto con il Decreto Fiscale è duplice: 1) da un lato, si modifica il beneficio fiscale unitario netto (ossia per singolo asset), in aumento o in diminuzione a seconda della capacità dell'impresa di generare extra-profitti, con un vantaggio evidente per i contribuenti che presentano costi di ricerca e sviluppo relativamente a beni a bassa redditività; e 2) dall'altro, si allarga la platea di beni potenzialmente qualificanti per la nuova disciplina, con una prevedibile adesione da parte di contribuenti che in precedenza vi avevano rinunciato. Se invece si confrontano il nuovo regime di patent box e

il credito d'imposta ricerca e sviluppo, nel primo caso il beneficio fiscale per ogni 100 euro di costo è pari a 25,11, mentre nel secondo caso sarebbe pari a 20. Si consideri poi che il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ha un importo massimo per singola tipologia di ricerca (nella migliore delle ipotesi 4 milioni di euro) che rappresenta un limite molto facile da raggiungere per aziende di grandi dimensioni

Gli effetti del nuovo patent box. Il nuovo regime da una parte rende, a parità di perimetro di applicazione, superfluo il credito di ricerca e sviluppo e dall'altra si configura meno appetibile del vecchio, in quanto penalizza tutte le società che detengono intangibili ad alta redditività che avevano in questi anni usufruito del regime.

— © Riproduzione riservata —

L'erario ha preso atto che nessuno avrebbe pagato

Ruoli, più rate a costo zero

DI GIULIANO MANDOLESI

La decadenza dai piani di dilazione maggiorata a 18 rate dal decreto fiscale (dl 146/21) è a costo zero per le casse dell'erario poiché era pressoché impossibile per contribuenti saldare (almeno) 9 rate arretrate in unica soluzione entro il 30 settembre. Questo è quanto messo su bianco dal ministero dell'economia nella relazione tecnica allegata al dl 146/2021 (il c.d. decreto fiscale) che, oltre a calcolare l'impatto in termini finanziari della disposizione disciplinata all'articolo 3 del decreto, di fatto smonta perché inadeguata la struttura delle precedente norma sospensiva dei pagamenti di cui all'articolo 68 del decreto cura Italia (dl 18/2020).

Va ricordato infatti che ai sensi del comma 1 della norma appena citata, i versamenti oggetto di sospensione durante il periodo covid, dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso (30 settembre).

Inoltre, come disposto dal successivo comma 2-ter (ante modifica apportata dall'articolo 3 del decreto fiscale) relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 la decadenza si determinava in caso di mancato pagamento nel periodo di rateazione di dieci rate anche non consecutive. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica è stato ritenuto infatti quantomeno "difficile" rispettare le vincolanti modalità di regolarizzazione appena descritte per due distinti motivi.

Il primo è che i contribuenti in regola con i pagamenti delle rate prima dell'inizio della sospensione (21 febbraio 2020 per le zone rosse ed 8 marzo per tutti gli altri soggetti), che poi hanno usufruito integralmente dello stop dei versamenti, difficilmente hanno potuto corrispondere entro il 30 settembre in unica soluzione le 9 rate arretrate più quella in corso, necessarie per non incappare nella decadenza dei piani. Il secondo riguarda invece la casistica dei contribuenti che il 30 settembre scorso hanno corrisposto il numero di rate necessa-

rio per evitare la decadenza.

In questo caso infatti il versamento di un numero "assai elevato di rate" in assenza della nuova maggiorazione della decadenza, avrebbe comportato con tutta probabilità l'impossibilità per questi soggetti di adempiere e rispettare i successivi versamenti rateali secondo il piano a suo tempo concesso. Dunque, considerando che la struttura "di rientro" degli arretrati prevista dall'articolo 68 del dl 18/2020 (il decreto cura Italia) avrebbe messo fortemente a rischio l'esigibilità di tali debiti, la norma non produce effetti finanziari perché il relativo gettito non era certo (anzi).

Le modifiche apportate dall'articolo 3 prevedono invece solo per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, l'allungamento del numero di rate da 10 a 18 che se non pagate determinano la decadenza e la proroga della data di "rientro" dal 30 settembre al 31 ottobre.

Questo permetterà ai contribuenti in arretrato con i versamenti di non decadere corrispondendo solo (almeno) 1 rata tra quelle sospese oltre a quelle ordinariamente in corso nei mesi di settembre ed ottobre. È opportuno ricordare che gli effetti delle decadenza sono disciplinati all'articolo 19 comma 3 del dl 602/73 e, qualora di realizzo, ai sensi della lettera b) del citato comma, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Come previsto alla successiva lettera c), il carico può essere nuovamente rateizzato a patto però che all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute vengano integralmente saldate.

In questo caso però il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

— © Riproduzione riservata —

Coop, il ristorno soci con aliquota del 12,50%

Il ristorno riprende vita con la tassazione immediata delle somme dei soci con la ritenuta del 12,50%. È quanto emerso dal documento congiunto consiglio nazionale commercialisti e Alleanza delle cooperative italiane «Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale». La ripartizione dei ristorni costituisce una modalità tipica di attribuzione del vantaggio mutualistico ai soci di una società cooperativa. Per il legame strutturale con l'ordinamento cooperativo, la ripartizione dei ristorni ha determinato l'introduzione di disposizioni tributarie speciali, tra cui l'art. 6, c. 2, dl. 63/2002, che è disciplina il trattamento fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale. «L'unificazione delle aliquote di tassazione delle rendite finanziarie e, quindi, il conseguente aumento dell'aliquota di tassazione dei ristorni imputati a capitale dal 12,50% all'attuale 26% ha prodotto l'effetto di deprimere il ricorso all'istituto del ristorno». L'art. 1, commi 42 e 43, legge 178/2020, ha modificato il regime fiscale dei ristorni imputati



Regime alternativo è facoltativo

a capitale sociale delle società cooperative, introducendo un regime alternativo in sostituzione al meccanismo della sospensione e della tassazione al 26%, consentendo l'immediato assoggettamento ad imposta delle somme destinate ad aumento del capitale sociale (quindi all'atto della loro attribuzione), ma con l'applicazione di una ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d'imposta. Il regime alternativo della tassazione immediata è facoltativo e si perfeziona con il successivo versamento della ritenuta. Il CdA della cooperativa valuta se proporre l'erogazione ai soci del ristorno, in quale misura e con quali modalità. Inoltre, questi può decidere di proporre all'organo assembleare la destinazione del ristorno a capitale sociale, prevedendo altresì che le somme siano sottoposte alla ritenuta del 12,50%. L'assemblea, su proposta del CdA, ha la facoltà di deliberare l'erogazione ai soci del ristorno ad aumento del capitale sociale e l'applicazione sulle relative somme della ritenuta.

Giulia Provino

— © Riproduzione riservata —